Prot. n. AOO/152/001109 del 14/03/2020

PROTOCOLLO USCITA

URGENTE

Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria

Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Amministrativi
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Ai Direttori dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica
Ai Direttori dei Servizi Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
Ai Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri
Ai Direttori dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione
Ai Direttori delle Centrali Operative 118
Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari
Ai Direttori dei Dipartimenti territoriali
Ai Dirigenti Laboratori di Microbiologia accreditati COVID-19
Ai Responsabili Sistemi Informativi
Ai Responsabili Flussi informativi
delle Aziende Sanitarie Locali

Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Amministrativi
Ai Dirigenti Laboratori di Microbiologia accreditati COVID-19
Ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
Ai Responsabili Sistemi Informativi
Ai Responsabili Flussi informativi
delle Aziende Ospedaliero – Universitarie
degli IRCCS pubblici

Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Amministrativi
Ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
Ai Responsabili Sistemi Informativi
Ai Responsabili Flussi informativi
degli Enti Ecclesiastici
degli IRCCS privati

Ai Direttore Generale
Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata

e, per conoscenza

Al Presidente della Giunta Regionale
Ai Sigg. Prefetti di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto
Al Presidente ANCI Puglia

e, per conoscenza

Al Direttore Generale Aress Puglia
Al Responsabile OER Puglia
Al Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute

e, per conoscenza

Agli Ordini professionali della Puglia
Alle Associazioni di categoria delle strutture private accreditate

OGGETTO: **Emergenza sanitaria COVID-19 – Obblighi informativi per la gestione dell'emergenza sanitaria – DISPOSIZIONE.**

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)» e, in particolare, l'art. 3 (Attuazione delle misure di contenimento).

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)» e, in particolare, l'art. 35 (Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti).

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale».

VISTI i compiti affidati all'operatore di sanità pubblica così come declinati all'art. 3 del DPCM 08/03/2020.

VISTO l'art. 5 comma 4 del DPCM 08/03/2020 che stabilisce che *"resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6"*.

VISTO l'art. 50 comma 5, ultimo periodo, e comma 6 del D.lgs 18/08/2000 n. 267.

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 di «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 7-bis (Dipartimento di Prevenzione) e l'art. 7-ter (Funzioni del Dipartimento di Prevenzione).

VISTE le precipue attribuzioni poste in capo al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione dalla Legge regionale 20 luglio 1984, n.36 in materia di emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e di messa in atto di tutti gli interventi indispensabili ad assicurare la pubblica incolumità anche mediante lo svolgimento delle funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo da parte degli operatori ivi addetti i quali assumono la qualifica di Ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

VISTI gli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di responsabilità del procedimento amministrativo.

VISTO l'art. 3 comma 5 del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6 che prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

VISTO l'art. 4 comma 1 del DPCM 08/03/2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1 dello stesso DPCM, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

VISTO l'art. 4 comma 2 del DPCM 08/03/2020 che ribadisce che *«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6»*.

POSTO IN EVIDENZA CHE con Ordinanza n.176 del 08.03.2020 il Presidente della Giunta Regionale ha prescritto l'obbligo, a carico di tutti i soggetti che hanno fatto ingresso nella Regione Puglia dal 07/03/2020 dalle zone di cui all'art. 1 del DPCM 08/03/2020:

a) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

b) di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;

c) di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

e) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

VISTO che il mancato rispetto degli obblighi di cui dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.176/2020 comporta le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4 recante «Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali» e, in particolare l'art. 39 recante "Norme in materia di sistemi informativi e obblighi informativi" con cui è stato, tra l'altro, stabilito l'obbligo a carico delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli Enti Ecclesiastici, delle strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale (SSR) e del personale convenzionato con il SSR, "di conferire i dati e le informazioni necessari per il funzionamento dei sistemi informativi regionali secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione".

VISTA la Legge Regionale 15 luglio 2011, n.16 recante «Norme in materia di sanità elettronica, di sistemi di sorveglianza e registri» che, tra l'altro, istituisce il "sistema integrato della sanità elettronica della Regione Puglia" il quale è realizzato "tramite interconnessione dei sistemi informativi regionali e aziendali, secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 (Norme in materia di sistemi informativi e obblighi informativi) della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) e successive modifiche e integrazioni".

VISTO il Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19» e, in particolare l'art. 14 in materia di «Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale» che prevede, tra l'altro, che:

a) i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19;

b) la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, è effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

c) i trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;

d) avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, anche oralmente;

e) nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del menzionato regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione;

f) al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

VISTA la disposizione prot. AOO/005/207 del 13.03.2020 inerente i protocolli operativi e i flow chart definite per la gestione uniforme delle attività nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID-19.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 marzo 2020, n. 173 con il quale è stata istituita la struttura speciale a progetto denominata «Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche» ed è stato nominato il prof. Pier Luigi Lopalco quale Responsabile della medesima Struttura.

RITENUTO di dover assicurare la gestione informatica dei processi di attività connessi all'emergenza sanitaria COVID-19 da parte di tutte le Aziende, gli Enti e le Strutture del Servizio Sanitario Regionale mediante la istituzione sistema informativo regionale dedicato alla gestione dell'emergenza sanitaria "COVID-19".

RITENUTO di dover disciplinare uniformemente sul territorio regionale l'esecuzione delle procedure operative e relativa registrazione informatica per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 da parte di tutte le strutture del Servizio Sanitario Regionale.

SI DISPONE CHE

1. la gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 sia assicurata mediante lo specifico sistema informativo regionale che assicura l'alimentazione dei flussi informativi nei

confronti dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Prefetture di Puglia e delle altre Autorità e Organismi, ove previsto da disposizioni nazionali;

2. tutte le Aziende, gli Enti, le Strutture e gli operatori del Servizio Sanitario Regionale impegnati nell'emergenza sanitaria COVID-19 sono tenuti alla gestione delle attività, di seguito meglio descritte, mediante il sistema informativo regionale "COVID-19";
3. i Direttori Generali delle Aziende Sanitaria Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli IRCCS pubblici, degli IRCCS privati e degli Enti Ecclesiastici devono garantire che l'esecuzione delle procedure interne da parte di tutte le articolazioni organizzative e degli operatori assicurandone la registrazione dei dati nel sistema di gestione informatizzata "COVID-19";
4. i Direttori delle Centrali Operative del Sistema Emergenza Urgenza Sanitaria Territoriale – 118 devono assicurare l'esecuzione delle attività di triage telefonico per tutti i soggetti che contattano le Centrali manifestando sintomatologia compatibile con i casi così come definiti dalle Circolari del Ministero della Salute nonché dal DPCM 08/03/2020, registrandone i dati mediante le funzionalità del sistema informativo regionale "COVID-19";
5. i Direttori Medici delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli IRCCS pubblici e dei Presidi Ospedalieri nonché le Direzioni Sanitarie degli Enti Ecclesiastici e degli IRCCS privati delle devono assicurare la registrazione immediata dei dati dei "casi sospetti", così come definiti dalle Circolari del Ministero della Salute, attraverso l'utilizzo da parte di tutte le articolazioni organizzative interne del sistema informativo regionale "COVID-19";
6. i Direttori e/o i Responsabili delle strutture di ricovero private accreditate, delle strutture extra ospedaliere residenziali (strutture di riabilitazione, per soggetti psichiatrici, per minori, dipendenze patologiche e socio sanitarie), devono comunicare immediatamente al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente tutti i "casi sospetti" per pazienti assistiti i quali devono operare sempre l'isolamento cautelativo in appositi locali; in caso di presenza di sintomi suggestivi di ARI il Dipartimento di Prevenzione si attiva per la registrazione nel sistema del "caso sospetto" e per la richiesta di esecuzione immediata del test SARS-CoV-2;
7. i Responsabili Sanitari degli Istituti penitenziari devono comunicare immediatamente al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente tutti i "casi sospetti" per pazienti assistiti i quali devono operare sempre l'isolamento cautelativo in appositi locali; in caso di presenza di sintomi suggestivi di ARI il Dipartimento di Prevenzione si attiva per la registrazione nel sistema del "caso sospetto" e per la richiesta di esecuzione immediata del test SARS-CoV-2;
8. tutti gli operatori che effettuano il test SARS-CoV-2 devono registrare i dati nel sistema informativo regionale "COVID-19" e devono produrre la scheda di accompagnamento del campione che sarà conferito al Laboratorio di Microbiologia accreditato territorialmente competente;

9. i Laboratori di Microbiologia regionali accreditati per l'esecuzione delle diagnosi molecolari su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2, come da Circolari del Ministero della Salute, sono tenuti alla registrazione immediata degli esiti delle indagini nel sistema informativo regionale "COVID-19";
10. i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali monitorano costantemente e senza interruzione l'andamento dei "casi sospetti" notificati mediante il sistema informativo regionale "COVID-19" affinché siano messe in atto le azioni conseguenziali, così come previste dall'art. 3 del D.P.C.M. 08/03/2020, dalle Circolari del Ministero della Salute e dalle disposizioni regionali;
11. i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali devono assicurare la registrazione completa, da parte di tutti gli operatori impegnati nell'emergenza sanitaria COVID-19, dei dati variazioni derivanti dalle attività di sorveglianza attiva e devono registrare tutti i provvedimenti emessi ai sensi del DPCM 08/03/2020 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni regionali;
12. tutti gli operatori abilitati da ciascuna direzione della struttura di appartenenza all'accesso al sistema informativo regionale "COVID-19" sono obbligati al rispetto del segreto d'ufficio e, pertanto, ogni diffusione non autorizzata di informazioni personali e/o concernenti lo stato di salute di soggetti gestiti mediante il sistema informativo regionale sarà perseguita ai sensi dell'art. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), ai sensi dell'art. 658 (Procurato allarme), ai sensi dell'art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali) e dell'art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali) del D.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.;
13. la certificazione di decesso a causa di COVID-19 dovrà essere accompagnata da parere dell'Istituto Superiore di Sanità come previsto dalle Circolari del Ministero della Salute (prot. 0005889 del 25.02.2020 e prot. 0007992 del 09.03.2020); pertanto, le cartelle cliniche dei pazienti deceduti, positivi COVID-19 e le schede di morte ISTAT recanti le cause di decesso dovranno essere inviate – a cura delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale – all'Istituto Superiore di Sanità attraverso il sito Sorveglianza Covid-19 dell'ISS (http://covid-19.iss.it);
14. le attività di cui alla presente disposizione sono svolte nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n.2016/679 sulla Protezione dei Dati (GDPR), dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nonché in osservanza di quanto espressamente previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 in materia di "trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale" COVID-19;
15. è data puntuale e completa attuazione alle disposizioni, circolari e ordinanze emanate a livello nazionale e regionale in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto qui non disciplinato.

Le Direzioni e le Organizzazioni in indirizzo sono tenute a dare massima diffusione della presente a tutte le articolazioni organizzative e a tutti gli operatori di competenza anche mediante pubblicazioni sui portali intranet aziendali e con ogni altra modalità di comunicazione.

Le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero Universitarie e degli IRCCS pubblici, degli IRCCS privati, degli Enti Ecclesiastici devono comunicare (utilizzando l'allegato modello) i dati dei Direttori di ciascuna delle articolazioni organizzative sopra richiamate affinché siano abilitati al rilascio delle autorizzazioni all'accesso al sistema informativo regionale "COVID-19".

Il Direttore del Dipartimento
Vito Montanaro

REGIONE PUGLIA

Sistema informativo regionale gestione emergenza sanitaria GIAVA COVID-19
https://covid19.sanita.puglia.it/

Scheda rilevazione dati soggetti da profilare con ruolo di "Abilitatore di nuove utenze" da trasmettere a: *salutelavoro@regione.puglia.it*

Cognome	Nome	Codice fiscale	Azienda Sanitaria / Ente / Istituto	Ruolo / Incarico	Recapito cellulare	e-mail personale istituzionale

N.B. - Il Ruolo di "Abilitatore di nuove utenze" è assegnato ai Direttori SISP dei Dipartimenti Prevenzione, ai Direttori Centrali 118, ai Direttori Medici degli Ospedali pubblici ASL, ai Direttori Sanitari delle AOU, degli Enti Ecclesiastici e degli IRCCS privati della Puglia